



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Circolare n. 221

Al Personale Docente
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156. Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Si comunica che l'O.M. n. 156 del 04/06/2022 in merito alla valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022 prevede le seguenti disposizioni:

Valutazione degli alunni ucraini iscritti nelle classi non terminali del primo ciclo

In considerazione dell'iscrizione tardiva nel percorso scolastico italiano e del livello delle competenze linguistico-comunicative in lingua italiana degli alunni, nonché dell'impatto psicologico e della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra, l'ordinanza prevede delle deroghe al decreto legislativo n. 62/2017 per gli alunni ucraini iscritti in tutte le classi della scuola primaria e per il primo e secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa, anziché con un giudizio descrittivo per la scuola primaria ovvero un voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado, attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.

L'ammissione alla classe successiva è comunque disposta salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell'orario annuale personalizzato. Restano ferme le disposizioni concernenti i provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Al fine di supportare l'inserimento nella classe successiva ed il successo formativo degli alunni ucraini interessati, è prevista la predisposizione da parte dei docenti contitolari della classe, ovvero del consiglio di classe, di un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento linguistici e di contenuto da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. A tal fine le istituzioni scolastiche realizzeranno specifiche attività da attuarsi a partire dal 1° settembre 2022 e che proseguiranno, se necessario, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.

Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

In considerazione del livello delle competenze linguistico-comunicative, ricettive e produttive, scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è previsto l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni ucraini frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza ministeriale n. 64/2022. La partecipazione all'esame di Stato è sostituita dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe, che rilascia un attestato di credito formativo.

Tale attestato assolve comunque agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 76/2005 pertanto costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, consentendo il conseguimento del diploma conclusivo della scuola secondaria di secondo grado o una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Su richiesta della famiglia, l'attestato costituisce titolo per l'eventuale iscrizione, per l'anno scolastico 2022/2023, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Si confida nella consueta collaborazione.

ALLEGATI

- Nota M.I. prot. AOODGOSV n. 14473 del 06-06-2022 (168 kB) - 607 download
- Ordinanza Ministeriale n. 156 del 04-06-2022 (305 kB) - 446 download
- PAI 2021-2022
- Attestato crediti formativi

Lucera, 08/06/2022



Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)